



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Catanzaro

Via M. Mistorni, n° 01 Cod. Fisc. n.00346830789- Tel. 0985/887411 -Fax 0985/8874109

Sito Internet www.comune.belvedere-marittimo.cs.it - Pec: suap.belvederemarittimo@pec.calabriasuap.it

Ordinanza n° 121 di registro

ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA IN CONTENITORI DI VETRO O LATTINE, ANCHE PER ASPORTO, DI SUPERALCOLICI DURANTE LA MANIFESTAZIONE NOTE DI FUOCO 2019.

PREMESSO che:

- il Ministero dell'Interno, con circolare n. 555/OP/001991/2017/1 a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, dopo i recenti fatti di Torino, ha posto in evidenza “la necessità di qualificare – nell’ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative”;
- nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata “la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;

RILEVATO che è in programma la manifestazione Note di Fuoco per i giorni 26 – 27 – 28 luglio 2019, presso la zona Lungomare e che per tale evento è attesa la partecipazione di un elevato numero di persone, tale da fare ritenere opportuna l’adozione della sopra citata misura di sicurezza;

RICHIAMATA la circolare Prefettizia prot. 0049375 del 28/06/2017, avente ad oggetto “Pubbliche Manifestazioni”;

RILEVATO che nel Tavolo Tecnico del 23.07.2019 presso la Questura di Cosenza per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 26 – 27 – 28 luglio 2019, è stato ritenuto necessario adottare il divieto di vendita di superalcolici;

RITENUTO, pertanto, necessario proporre una misura di contenimento alla capillare diffusione dell’alcol delle zone e situazioni a maggior rischio, con l’obiettivo di veder ridotti tutti i fenomeni riconducibili in termini di minaccia alla quiete pubblica nonché alla convivenza civile;

VISTI

- l’art. 54 della legge n. 120 del 29/7/2010 a mente del quale “I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione

di particolari esigenze di sicurezza. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.";

- l'art. 50, comma 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 8 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48 ai sensi del quale "Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, (...) può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.";

- l'art. 12, comma 1, della Legge 18 aprile 2017, n. 48 per il quale "Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.";

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, a tutti gli operatori commerciali, compresi quelli ambulanti, esercenti, stabilimenti balneari e chioschi, il divieto assoluto di vendita di superalcolici, almeno 6 ore prima dell'inizio e 3 ore dopo la conclusione della manifestazione predetta programmata per i giorni 26 – 27 – 28 luglio 2019.

Gli eventuali casi accertati di inottemperanza al presente provvedimento, saranno perseguite nelle previste forme di legge e sanzionati secondo la normativa di riferimento.

DISPONE

La notifica della presente Ordinanza:

- Alla segreteria Generale, per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito *internet* del Comune;
- Al Prefetto di Cosenza;
- Al Comando Carabinieri;
- Al Questore della Provincia di Cosenza;
- Alla sede del Comando di Polizia Locale;

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Al T.A.R., entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- Al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li 24 luglio 2019



IL SINDACO
(Dott. Vincenzo CASOLINI)